

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI APRILE

IN PRIMO PIANO

CESSIONE CREDITI, LE MODIFICHE DOPO LO STOP

Sono in vigore dal 12 aprile scorso le nuove norme sulla cessione dei crediti fiscali. Sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 85 dell'11 aprile 2023 è stata, infatti, pubblicata la **legge n. 38/2023** di conversione del D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni) recante misure urgenti e modifiche alla disciplina relativa alla cessione dei crediti prevista dal Decreto Rilancio. Numerose le modifiche e le conferme apportate nel corso dell'iter di conversione del provvedimento, che passa da 3 a 8 articoli. Nel dettaglio, è stato introdotto il nuovo art. 01, che proroga al 30 settembre 2023 il termine per accedere alla detrazione del 110% per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. All'articolo 1 viene introdotta, inoltre, una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, cessionari di crediti di imposta in relazione agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2022, a utilizzare tali crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Inoltre, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni non potranno essere cessionarie dei crediti derivanti dalle opzioni. All'articolo 2 resta invariato, invece, lo stop - in vigore dal 17 febbraio 2023 - dell'esercizio delle opzioni di cessione o sconto in fattura dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, che avverrà solo per gli interventi già in atto, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la richiesta del titolo abilitativo, nonché per quelli effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. Tali disposizioni non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, mentre restano valide per le spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati. Slitta, infine, al 30 novembre 2023 il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni relative alla cessione dei crediti maturati nel 2022, per i contratti non ancora conclusi alla data del 31 marzo scorso, avvalendosi dell'istituto della remissione *in bonis* (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012).



NUOVO CODICE APPALTI IN GAZZETTA UFFICIALE: LE PRINCIPALI NOVITÀ

In vigore dal 1° aprile scorso il Nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 12 della **Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo scorso (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**. La normativa sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, mentre è fissata al 1° gennaio 2024 la digitalizzazione degli appalti (che consentirà di risparmiare dai sei mesi a un anno). Tra le principali novità, l'introduzione dei principi del risultato e della fiducia: il primo prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguano il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il secondo, che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fondi sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Oltre a ciò, il nuovo Codice dei contratti pubblici elimina il divieto del cosiddetto "subappalto a cascata" e riprende il concetto di "appalto integrato" (art. 44): la stazione appaltante può decidere che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Prevista, inoltre, l'introduzione del "dissenso costruttivo", al fine di bypassare gli stop dei lavori quando sono coinvolti più soggetti: l'ente contrario dovrà motivare il proprio parere negativo e, soprattutto, fornire una soluzione alternativa. Inoltre, nel caso di appalti fino a 5,3 milioni si potrà decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, in ossequio al principio della rotazione: entro 150mila euro sarà possibile ricorrere all'affidamento diretto, mentre la gara vera e propria riguarderà i lavori più costosi.

- ❖ *Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore*
- ❖ *Convertito in legge il Decreto PNRR 3*
- ❖ *Fondi paritetici interprofessionali: criteri e modalità di rimborso*



TICKET LICENZIAMENTO ANCHE PER LE DIMISSIONI DURANTE IL CONGEDO DI PATERNITÀ

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, intervenute nel periodo di durata dello stesso congedo e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza del c.d. ticket di licenziamento, in ragione del fatto che le dimissioni costituiscono "causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI". A precisarlo è l'**Inps** con il **messaggio n. 1356/2023** nel quale sottolinea che l'obbligo contributivo, in caso di dimissioni durante il periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, è dovuto dal datore di lavoro per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino. Ma anche a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data. Tuttavia, l'**Inps** precisa che, qualora l'obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre, che fruisce del congedo di paternità obbligatorio, intervenute precedentemente alla data di pubblicazione del suddetto messaggio, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, senza aggravio di sanzioni e interessi. I datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> "1S", che assume il più ampio significato di "Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n.151/2001". Mentre per le cessazioni di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio **Inps**, si dovrà operare tramite l'invio di flussi regolarizzativi sull'ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del suddetto messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione "1S" e il codice "M400". I contenuti di questo messaggio sono stati anticipati nella [puntata](#) di "Diciottominuti - Speciale Forum politiche attive" del 30 marzo scorso.

- ❖ Lavoratrici domestiche: come richiedere l'esonero contributivo post-maternità
- ❖ Welfare aziendale: indicazioni operative per i datori di lavoro che assumono manodopera agricola
- ❖ Nuova procedura per la domanda della NASpi
- ❖ Contratti di solidarietà: aziende beneficiarie e compilazione Uniemens
- ❖ Prestazioni previdenziali: retribuzioni convenzionali per il 2023
- ❖ AUU 2023: come e quando presentare l'ISEE
- ❖ Congedi straordinari e permessi 104, procedure aggiornate
- ❖ Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo: istruzioni
- ❖ Assegno sociale: chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento del diritto
- ❖ AUU: aggiornato il simulatore che calcola gli importi del 2023
- ❖ Bonus stagionali, intermittenti, co.co.co: istanze di riesame entro il 13.07
- ❖ ANF per familiari di soggiornanti di lungo periodo: precisazioni
- ❖ Una tantum part-time verticale: richieste di riesame entro l'11.08
- ❖ Pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita: disponibili le attestazioni sul Portale dei Pagamenti
- ❖ La nuova versione del Portale delle Famiglie
- ❖ FIS e Fondi di solidarietà: nuovo modello di dichiarazione del frutto
- ❖ Bonus asilo nido: invio ricevute prorogato al 30.06
- ❖ Attivo il nuovo Portale Unico ISEE
- ❖ Incentivi all'occupazione anche con contratto di espansione
- ❖ Fringe benefit, a breve i flussi regolarizzativi



OPERATIVA LA PIATTAFORMA PER RICHIEDERE IL BONUS TRASPORTI 2023

È attiva la piattaforma digitale per chiedere il bonus trasporti 2023, accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) all'indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Alle 17.00 del 17 aprile 2023, giorno d'apertura della piattaforma, il bonus è stato richiesto da 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74%) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro sui 100 a disposizione, fa sapere il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**. Le domande per l'incentivo – si legge nell'**avviso ministeriale** – potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022 per ottenere un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Si potrà fare domanda online per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Prevista, inoltre, la possibilità di chiedere telematicamente l'agevolazione sulla piattaforma e acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell'acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura. Per eventuali chiarimenti di dettaglio il Ministero ha provveduto ad aggiornare le FAQ dedicate all'incentivo e a pubblicare il decreto interministeriale n. 4/2023.

❖ *[Due decreti per incentivare la lotta al lavoro sommerso](#)*



SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ: LE IPOTESI DI DECADENZA DOPO L'ARCHIVIAZIONE DEL GIUDICE

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione dell'attività aziendale a seguito del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale, ai sensi dell'art. 14, comma 16, Dlgs. n. 81/2008. Nella **nota n. 642/2023** si fa da subito presente che il comma 16 del citato art. 14 prevede che l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dal Dlgs. n.758/1994, fa decadere il provvedimento di sospensione, fermo restando il pagamento di somme aggiuntive. Ne deriva che, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l'attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9 dell'art. 14. In caso di sospensione adottata esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, invece, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro, il decreto di archiviazione fa decadere il provvedimento sospensivo senza alcun nuovo adempimento per il personale ispettivo. Inoltre, prosegue l'INL nella nota, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato ma decaduto, la ripresa dell'attività lavorativa, successiva al decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell'art. 14 (che prevede l'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

Da ultimo, nel documento di prassi si esamina anche il caso in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte e, successivamente, venga adottato il decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria. In tal caso l'archiviazione non fa venire meno l'obbligo, da parte

del datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva dovuta, maggiorata del 5%. “Obbligo che rimane fermo – precisa l’Ispettorato – in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività”.

- ❖ Riforma del processo civile e penale: le indicazioni dell’Ispettorato
- ❖ Indicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo
- ❖ Videosorveglianza, senza accordo il consenso dei lavoratori non basta

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

BANDO ISI 2022: AL VIA LE DOMANDE

A partire da oggi, 2 maggio, e fino alle 18:00 del 16 giugno sarà aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al Bando ISI 2022. Per semplificare e agevolare l'attività di presentazione delle istanze di finanziamento è stato adeguato il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione. Nell'**avviso** del 15 febbraio 2023, l'**Inail** precisa che l'intermediario può quindi assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

- ❖ *Ampliate le misure in favore delle vittime di amianto*
- ❖ *Bando ISI 2021: online gli elenchi definitivi*



ONLINE DA OGGI LA PRECOMPILATA 2023

Da oggi pomeriggio potranno essere consultate le dichiarazioni precompilate dall'**Agenzia delle Entrate**. Da giovedì 11 maggio, invece, sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Semplificazioni in vista quest'anno grazie alla possibilità di delegare una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione, facendo richiesta online oppure in *videocall*, per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all'area riservata del sito delle Entrate, ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. Le domande potranno essere inviate anche dalla casella PEC della persona di fiducia (non solo quindi da quella del delegante) e la delega potrà essere valida per 3 annualità. La stagione dichiarativa si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l'applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato. Ne dà comunicazione la stessa Amministrazione finanziaria con un [comunicato stampa](#) dello scorso 18 aprile e **due provvedimenti** firmati dal Direttore Ernesto Maria Ruffini. Il 730 precompilato – si legge nel comunicato – è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal 2 maggio 2023, saranno disponibili i seguenti documenti: dichiarazione dei redditi precompilata riferita all'anno d'imposta precedente; elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative. Allegati al [provvedimento](#) delle Entrate del 18 aprile il foglio informativo, le specifiche tecniche per l'invio delle Comunicazioni di richiesta delle precompilate e per la fornitura delle stesse dichiarazioni; nel [provvedimento](#) del 17 aprile il modello per abilitare la persona di fiducia ai servizi online e le istruzioni per la compilazione.

- ❖ [*Conciliazione agevolata: i chiarimenti delle Entrate*](#)
- ❖ [*Isa, individuati i criteri di accesso al regime premiale*](#)
- ❖ [*Certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi*](#)

- ❖ Bonus energia: nuovi codici tributo per i cessionari
- ❖ Credito d'imposta sistemi di accumulo energia: fissata la percentuale spettante
- ❖ Al via l'accesso ai servizi dell'Agenzia con la piattaforma API management
- ❖ Bonus energia: estese le modalità di cessione e tracciabilità
- ❖ Aiuti di Stato non registrati: le modalità per regolarizzarsi
- ❖ Superbonus e bonus edilizi: come utilizzare i crediti residui in 10 anni



BUONI MOBILITÀ: SE APPROVATI DAL COMUNE, NON RIENTRANO TRA I FRINGE BENEFIT

I buoni mobilità riconosciuti dal Comune ai lavoratori di aziende ed enti che utilizzano la bicicletta nel percorso casa-lavoro non rientrano tra i *fringe benefit*. Questo il parere reso con la **risposta n. 274** del 4 aprile scorso dall'**Agenzia delle Entrate**, che sottolinea come i contributi erogati da un'amministrazione comunale al fine di incentivare la mobilità sostenibile non sono riconducibili alle categorie reddituali individuate dal Tuir (artt. 49, 50, 51, 6). L'Istante, attivo nella gestione e amministrazione del personale sulla base di una convezione siglata con alcuni Comuni della zona, comunica di voler riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, entro il limite complessivo di 600 euro (decreto Aiuti-*bis*). Uno dei Comuni, però, ha sottoscritto un protocollo con la Regione che prevede, al fine di promuovere buone pratiche in tema di sostenibilità, l'erogazione di buoni mobilità in favore di dipendenti, con sede lavorativa nel Comune, che utilizzino la bicicletta nel percorso casa-lavoro, previa adesione a un accordo di *mobility management*. Il dubbio dell'Istante sorge perché tra coloro che partecipano all'iniziativa ci sono anche alcuni suoi dipendenti: ci si chiede, dunque, se i buoni mobilità possano entrare in contrasto con il riconoscimento del rimborso sopracitato. A tal proposito, le Entrate precisano che i buoni mobilità in questione "non trovano la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante), bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale». Di conseguenza, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro e non essendo riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 Tuir) né tra le altre categorie reddituali (art. 6 Tuir), non rileva ai fini del calcolo del limite previsto dall'art. 51, comma 3 del Tuir ed è pienamente fruibile.

- ❖ Trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente in Italia da parte di un complex-trust americano
- ❖ Definizione agevolata per le somme dovute in caso di controllo automatizzato
- ❖ No alla definizione agevolata se l'AE è intervenuta in giudizio dopo il 01.01.23
- ❖ Se il rider usa il suo mezzo, il rimborso non è imponibile ai fini Irpef
- ❖ Esenzione IVA per i compensi dei corsi di formazione organizzati da soggetti terzi
- ❖ IVA al 4% per informatici a favore di soggetti portatori di handicap
- ❖ Tassazione agevolata per il premio di risultato erogato a ristorno ai soci lavoratori
- ❖ Imposta al 10% sui premi di risultato erogati da una società a partecipazione pubblica
- ❖ Delega tardiva: i crediti non sono più compensabili



CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: NUOVE ESCLUSIONI PER LE IMPRESE CONCESSIONARIE

L'**Agenzia delle Entrate**, con il **principio di diritto n. 7** dell'11 aprile 2023, ha definito alcune ipotesi di esclusione dal credito d'imposta, previsto dalla legge di bilancio 2021, per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Il chiarimento riguarda il comma 1053, che lascia fuori dal perimetro applicativo dell'agevolazione i "beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti". L'Agenzia precisa che l'agevolazione riconosciuta per gli investimenti in beni strumentali nuovi non spetta per le opere realizzate dalle concessionarie di servizi assegnati dagli enti locali quando:

- l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi come: l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

❖ *Assegni di ricerca esenti da Irpef: ok le agevolazioni per gli impatriati*



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

ROTTAMAZIONE-QUATER: ADESIONI FINO AL 30.06

Più tempo per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater" delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023. Con il **comunicato stampa** diffuso dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** lo scorso 21 aprile, slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Differito, di conseguenza, al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale le Entrate-Riscossione trasmetteranno, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Il Ministero annuncia, inoltre, che una prossima disposizione stabilirà la proroga al 31 ottobre 2023 per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissato al 31 luglio 2023).



ELENCO RIES 2023: DA OGGI POSSIBILE IL RINNOVO DELLE ISCRIZIONI

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, con il **comunicato** del 26 aprile 2023, informa che a partire da oggi, 2 maggio, è possibile rinnovare l'iscrizione all'elenco dei soggetti di cui all'art.1, comma 82, della legge n. 220/2010 ess. mm. ii. (cd. Elenco RIES) per l'anno 2023: il rinnovo dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 30 giugno 2023 in modalità esclusivamente telematica attraverso il [presente link](#) al sito internet istituzionale dell'Agenzia, utilizzando le credenziali acquisite. A partire dal 1° luglio 2023, sul portale, sarà consultabile esclusivamente l'elenco degli iscritti per il 2023 e di conseguenza le posizioni di coloro che non avranno provveduto al rinnovo dell'iscrizione per tale anno non saranno più visualizzabili: questi ultimi, com'è noto, non risultando presenti nell'elenco pubblicato, non potranno intrattenere rapporti contrattuali con terzi, salvo procedere ad una "re- iscrizione".



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al mese di marzo che è pari a **118,00**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di marzo è di 0,375000 %.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari